

Allegato A

Requisiti strutturali degli allevamenti

1. Tutti gli allevamenti devono possedere:
 - a) idonee barriere posizionate per evitare l'accesso incontrollato di automezzi (es. paletti con catene, cancelli o sbarre mobili);
 - b) area di parcheggio dedicata, meglio se separata dall'area di allevamento;
 - c) piazzola di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un fondo solido ben mantenuto, lavabile e disinfettabili. Tale area deve essere utilizzata anche per la disinfezione degli automezzi, qualora non esista un'area dedicata con strutture di disinfezione fisse. Per la disinfezione degli automezzi possono essere utilizzate apparecchiature mobili a condizione che siano sempre prontamente ed efficacemente impiegabili;
 - d) per i nuovi fabbricati un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;
 - e) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che deve essere mantenuta sempre pulita;
 - f) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (gabbie, nidi, mezzi meccanici ecc.) protette;
 - g) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione completa di indumenti monouso (calzari, camici, tute e cappelli). Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
 - h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
2. Nel caso di allevamenti "chiusi", i locali di allevamento (capannoni) dovranno essere garantite quanto sotto elencato. Per gli allevamenti all'aperto si adotteranno per quanto possibile le medesime misure, pur tenendo conto della diversa tipologia di allevamento:
 - a) pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
 - b) attrezzature (gabbie e sistemi di distribuzione acqua e alimento) lavabili e disinfettabili;
 - c) efficaci sistemi di disinfestazione su tutte le aperture (filtri ai ventilatori, esche,);
 - d) chiusure adeguate (doppia porta).

Norme di conduzione

È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:

- a) consentire l'accesso alle strutture dell'allevamento solo alle persone autorizzate, fornendo calzari, camici, tute e cappelli monouso;
- b) dotare il personale di vestiario pulito da rinnovare almeno settimanalmente e di indumenti monouso da utilizzare ogni qualvolta lo richieda il tipo di intervento;
- c) consentire l'accesso alla piazzola di carico e scarico solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento, previa disinfezione del mezzo (fondo e ruote) all'ingresso in azienda;
- d) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
- e) mantenere uno standard igienico sanitari mediante operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione periodiche degli ambienti e delle attrezzature (Manuale, allegato 5).
- f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere conigli propri;
- g) porre in quarantena i nuovi riproduttori. Poiché non sono molti gli allevamenti con locali adibiti a questo scopo, devono quindi essere introdotti:
 - conigli riproduttori che abbiano ricevuto due vaccinazioni per MEV, attestata da idonea documentazione sanitaria, oppure
 - conigli di 1-3 gg di vita.